

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 1422 06/11/2021 del 21 gennaio 2021

Pos. n. 2

Assessore Regionale per l'Energia
ed i Servizi di Pubblica Utilità
(Rif. Nota 15 gennaio 2021, n. 453/Gab)

Oggetto: *Gestione Integrata dei rifiuti – Ubicazione e distanze impianti – L.r. n. 9/2010, art. 17 – problematica interpretativa.*

1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato propone questioni strettamente correlate a quelle già oggetto del parere n. 24216/118/2020 reso da questo ufficio al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei rifiuti – Servizio 8 in data 21 dicembre 2020. Nella fattispecie, la presente richiesta trae origine dalla problematica sollevata dalla Commissione tecnica specialista VIA/VAS in relazione alla ubicazione di impianto che tratta rifiuti, ricadente in area industriale, ad una distanza dal centro urbano inferiore rispetto a quella sancita dall'art. 17, comma 3, della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, che impone che le “*opere per la realizzazione degli impianti necessari alla gestione integrata dei rifiuti (...) ubicate anche in zone classificate agricole dai vigenti strumenti urbanistici comunali*” distino almeno 3 chilometri dal perimetro del centro abitato.

All'uopo l'Amministrazione Richiedente, tenendo presente che ai sensi dell'art. 196, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: “*Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero in aree industriali (...)*”, rassegna le proprie considerazioni, come già rappresentate all'Assessore regionale per il territorio e per l'ambiente con nota 20 novembre 2020, n. 11272/GAB, pervenendo alla conclusione

che il combinato disposto delle due norme, statale e regionale, non può che condurre a sostenere che la distanza prescritta dalla disposizione regionale testé richiamata non si applichi agli impianti ubicati in zona industriale.

La medesima Amministrazione riporta, altresì, il proprio orientamento anche in ordine ad altra questione che sarebbe stata sollevata dalla citata Commissione, inerente sempre il mancato rispetto della distanza (3 chilometri) dal centro abitato, di impianto esistente, oggetto di riconversione impiantistica e gestionale, ubicato presso la discarica ricadente in zona agricola, con previsione di ampliamento di una vasca della discarica medesima.

A tal riguardo, pur non rinvenendo nella presente richiesta di parere un quesito specifico in merito a tale aspetto procedurale, è il caso di evidenziare come, in ogni caso, questo Ufficio non potrebbe essere chiamato ad esprimersi al riguardo, trattandosi di argomento oggetto, anche in via trasversale, di parziali provvedimenti giurisdizionali, inerenti diversi contenziosi *in itinere*, sul quale, al fine di garantire una coerente difesa processuale all'Amministrazione regionale e di non interferire con la stessa, non può che esprimersi la competente Avvocatura distrettuale dello Stato (cfr. pareri già resi n. 86 e 118/2020).

Ciò posto, questo Ufficio è chiamato a rendere il proprio avviso, sostanzialmente, in ordine a due questioni, come di seguito riassumibili:

- 1) se l'ubicazione degli impianti (con esclusione delle discariche) in zona industriale, come prevista tale dal piano regolatore, prescindendo dal rispetto dei tre chilometri;
- 2) se il rispetto della distanza di tre chilometri si applichi limitatamente agli impianti da ubicare non in zone industriali ma in zone agricole.

2. Come già evidenziato in premessa, lo Scrivente ha avuto già modo di esprimersi sull'ambito di applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 17 della legge regionale n. 9/2010 come modificato dalla legge regionale 19 settembre 2012, n. 49, anche giusto parere n. 1151/43/2015.

In particolare, con il richiamato parere n. 43/2015, nell'evidenziare che il comma 3 del predetto art. 17, faccia riferimento a "*le opere per la realizzazione degli impianti*

necessari alla gestione integrata dei rifiuti nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione degli impianti”, è stato ribadito come “la predetta disposizione, pur non rinviando espressamente alla specifica normativa statale di riferimento, è strettamente connessa col decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che (...) all’art. 183 pone una espressa distinzione tra la nozione di <<gestione>> (del rifiuto) e quella di <<gestione integrata>> (...), evidenziando, al riguardo, che “stante il tenore letterale dell’articolo 17 sopra citato, (...) non potrà che farsi riferimento al concetto di gestione integrata, così come definito dall’art. 183 del decreto legislativo n. 152/06.

Con il successivo parere, n. 118/2020, è stato ulteriormente sottolineato che *“la disposizione regionale è riferibile, così come l’intera disciplina contenuta nella legge regionale n. 9/2010, alla gestione integrata dei rifiuti urbani e dei rifiuti agli stessi assimilati, non dei rifiuti speciali; conseguentemente, gli impianti di recupero di tale ultima categoria di rifiuti non possono essere sottoposti al vincolo <<escludente>> di cui al comma 3 dell’art. 17 della legge regionale n. 19/2020. In virtù dell’interpretazione letterale della norma, la stessa non può che riferirsi agli impianti ricadenti in zona agricola, sulla quale il Comune potrà agire in variante allo strumento urbanistico e non anche agli impianti ricadenti in aree artigianali o industriali”.*

La previsione, pertanto, dell’ubicazione di impianti (con esclusione delle discariche) in aree industriali, come individuate in sede di approvazione del Piano regolatore comunale, prescinde dal rispetto del limite di distanziamento disposto a livello regionale. Ne consegue che, alla luce della identica fattispecie trattata, non si ravvisano elementi nuovi che portino a discostarsi dall’avviso già reso da questo Ufficio.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

* * *

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta

Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

F.to Avv. Giuseppa Mistretta

Il Dirigente

F.to Avv. Anna Maria La Vecchia

L'AVVOCATO GENERALE

F.to Avv. Giovanni Bologna